

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25.1.2011 INFLITTA, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE AL SIGNOR PIETRO LEONARDI, SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSIMO PACI SEGUITO GARA BRESCIA/PARMA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 17.1.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Paci a 2 gare unitamente all'ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURO ZARATE SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mauro Zarate a 2 gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL CALC. GIMENEZ BAEZ HENRY DAMIAN SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete